



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

Presidenza e Segreteria

Prot. n.
1788/2007
PM/amp

Roma 11/05/2007

Ai Sigg. Presidenti
degli Ordini Provinciali
dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali

LORO SEDI

Oggetto: Competenza professionale esclusiva dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in materia di difesa fitoiatrica e valutazione della stabilità degli alberi.

Cari Presidenti,

il Consiglio Nazionale nella seduta consiliare del 27 aprile us. ha approvato il documento allegato, elaborato dalla Commissione Lavori Pubblici e Verde Urbano, formata dagli esperti designati dalle Federazioni..

La competenza in materia fitoiatrica e di valutazione di stabilità degli alberi è attività professionale di competenza esclusiva dei nostri iscritti anche per quanto riguarda le conseguenti responsabilità in sede civile.

Si invitano pertanto, tutti gli Ordini Provinciali a trasmettere il suddetto documento, a tutti gli iscritti all'Albo, a tutte le pubbliche Amministrazioni (Comuni, Province, Regioni, Comunità montane, Enti Parchi, ecc..) e agli Uffici Giudiziari competenti per territorio.

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Agr. Pantaleo Mercurio



Documento approvato nella seduta di Consiglio del 27 aprile 2007

Competenza professionale esclusiva dei Dottori Agronomi e Forestali in materia di difesa fitoiatrica e valutazione della stabilità degli alberi.

La legge recante l'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale (L. 7 gennaio 1976, n° 3 e ss.mm.), dispone all'art. 2, lett. i), che tra le attività di competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali rientrano **"i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica..."**.

Il termine *fitoiatria* (*fito-*, "delle piante, vegetale", *-iatria*, "specialità della medicina") identifica l'insieme delle tecniche e procedure che mirano alla cura o alla difesa degli organismi vegetali. La moderna definizione di fitoiatria deve essere intesa come lo studio e l'applicazione dei metodi di cura, di lotta e prevenzione delle malattie delle piante. Essa interessa tutti i settori delle coltivazioni vegetali, con specializzazioni diverse in relazione alle loro specificità.

L'approccio procedurale di tale disciplina prevede alcune fasi diverse tra loro collegate:

- una prima fase diagnostica, deputata all'analisi dei sintomi con cui la malattia si manifesta nella pianta;
- una seconda fase prognostica, di previsione dell'evoluzione del fenomeno patologico riscontrato;
- una terza fase di prescrizione, mirata alla definizione degli interventi finalizzati alla cura della pianta o comunque alla soluzione del problema riscontrato;
- una quarta fase di applicazione delle prescrizioni finalizzate al mantenimento delle condizioni di salute e di sicurezza delle piante.

La moderna fitoiatria integra al suo interno un bagaglio di conoscenze provenienti da materie diverse, ma affini. In particolare, diagnosi e indicazioni terapeutiche sono derivate da una summa tra patologia vegetale, entomologia, fisiologia e anatomia vegetale, tecnologia del legno, selvicoltura e arboricoltura, opportunamente integrate da fisica e chimica.

Nell'ambito della fitoiatria, la specifica attività di valutazione della stabilità degli alberi rappresenta oggi in Italia un'attività sempre più richiesta dalla pubblica amministrazione e da enti privati in possesso di beni, gli alberi, per loro natura potenzialmente pericolosi. Correttamente, la maggior attenzione alla pubblica incolumità e, conseguentemente alle responsabilità, sia di natura civile (contrattuale o extracontrattuale), sia di natura penale (di regola colposa) che possono derivare dal possesso di alberi, sta naturalmente imprimendo alla pratica della valutazione della loro stabilità il necessario carattere di periodicità. L'attività professionale in questione, difatti, sta doverosamente divenendo costante, preliminare e propedeutica alla progettazione e pianificazione dell'intera gestione del verde verticale, sia pubblico che privato.

La specifica attività di valutazione della stabilità degli alberi, dunque, si caratterizza quale metodo tecnico di analisi, nell'ambito più generale della fitoiatria delle piante ornamentali. Essa infatti consiste in una pratica ispettiva di indagine per l'individuazione dei difetti strutturali e delle patologie degli alberi, ovvero del loro stato di alterazione rispetto ad una situazione di normalità, e che quindi deve essere considerata come strumento per il controllo di uno stato di "malattia" inteso nella sua più ampia accezione.

La valutazione della stabilità degli alberi costituisce indubbiamente una prestazione professionale, non soltanto in quanto applicazione della fitoiatria, che tale è definita dalla l. n. 3/1976, ma anche perché in essa si trovano riuniti l'aspetto intellettuale, quello del rigore tecnico (i dati devono essere oggettivi, ripetibili e verificabili con metodo scientifico), quello della responsabilità personale del professionista (si pensi alle possibili conseguenze civili e penali che in caso di schianto sono direttamente riconducibili al professionista che ha espletato il relativo incarico) e, non ultimo, quello deontologico (non soltanto sotto il profilo della correttezza professionale verso il cliente/committente, verso i pubblici uffici e le istituzioni, verso enti privati, organismi associativi, centri di assistenza, verso i colleghi, etc., ma anche, più in generale, in relazione al disposto dell'art. 25 del Codice Deontologico approvato il 30 novembre 2006).

Come detto, la **valutazione della stabilità degli alberi**, essendo un'attività professionale che si svolge nell'ambito della fitoiatria, è **competenza esclusiva dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali** così come stabilito dalla l. n. 3/1976 e s.m.i. e ben chiarito dal Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa (cfr., parere della Sez. II del Consiglio di Stato del 29 gennaio 1997, con il quale è stato ribadito che "se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L'istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da regime di un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di "privativa" per lo svolgimento delle attività tipizzate", con richiami al precedente della Sez. IV giurisdizionale, n. 1087 dell'8 ottobre 1996).